ISTITUZIONE DELLA FACOLTA' DI AGRARIA PRESSO LA REGIA UNIVERSITA' DI PALERMO

Art. 4 (Convenzione)

I contributi degli Enti locali per le spese di funzionamento della Facolta' nell'ammontare sottoscritto da ognuno di essi, debbono essere versati annualmente allo Stato in conto entrate del Tesoro.

L'importo complessivo dei contributi anzidetti viene corrisposto dallo Stato all'Universita' di Palermo in aumento del contributo annuo per il suo funzionamento.

Dal versamento viene dedotto l'onere medio relativo ai posti di insegnante di ruolo, stabilito nell'ammontare di lire annue 40.200 per ognuno, intendendosi pero' che l'onere per ogni posto di ruolo vacante deve essere rimborsato all'Universita'.

Versione in vigore dal 12 maggio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Facolta' di agraria presso la Regia universita' di Palermo
Estremi	Legge 24 marzo 1942, n. 354
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-facolta-di-agraria-presso-la-regia-universita-di/convenzione-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it